

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

col **Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

e col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

(V. *Stampato n. 3125*)

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
l'8 aprile 1998*

(V. *Stampato Camera n. 4783*)

*modificato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari)
della Camera dei deputati il 30 aprile 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 aprile 1998*

Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni
Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale

Art. 1.

1. Per lo svolgimento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale, che si terrà a Roma dal 15 giugno al 17 luglio 1998, è autorizzata la spesa:

a) del controvalore in lire italiane di dollari USA 2.040.000 a titolo di contributo italiano per il finanziamento dei costi sostenuti dalla FAO per l'organizzazione della Conferenza;

b) del controvalore in lire italiane di dollari USA 1.570.000, quale contributo italiano per il finanziamento dei costi previsti dal Segretariato ONU della Conferenza, per il trasferimento a Roma del personale e dei documenti necessari allo svolgimento della Conferenza stessa;

c) di lire 637 milioni per assicurare i servizi della delegazione italiana presso la Conferenza.

Art. 2.

1. Alle associazioni che abbiano svolto nel biennio 1996-1997, in Italia e all'estero, attività continuativa di promozione per l'istituzione della Corte penale internazionale permanente nell'ambito dell'ONU, o che abbiano una documentata competenza ed esperienza in questa materia, è autorizzata la concessione di contributi fino a un ammontare complessivo di 500 milioni di

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di una Corte penale internazionale

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

lire. I contributi dovranno essere destinati a iniziative, di sensibilizzazione sull'istituzione della Corte e sul rilievo politico della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite, di cui all'articolo 1, da svolgersi prima e durante la medesima Conferenza.

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuate le associazioni di cui al comma 1 e sono determinati i rispettivi contributi, su proposta di un comitato composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Roma, **nonchè da un senatore e da un deputato indicati dalle Commissioni competenti in materia di affari esteri e nominati dai Presidenti delle Camere di appartenenza**. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvarrà delle strutture del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri un comitato di indirizzo e coordinamento per lo svolgimento della Conferenza diplomatica di cui all'articolo 1, composto da un funzionario della carriera diplomatica, di qualifica non inferiore a consigliere di ambasciata, che lo presiede, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa, un rappresentante del Comune di Roma, un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Roma ed un rappresentante della FAO.

2. Per l'attuazione degli adempimenti connessi con l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza diplomatica è istituito presso il Ministero degli affari esteri, per la durata di sei mesi, un segretariato

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. Con decreto del Ministro degli affari esteri, **adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto**, sono individuate le associazioni di cui al comma 1 e sono determinati i rispettivi contributi, su proposta di un comitato composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia e da un rappresentante dell'Ufficio delle Nazioni Unite a Roma. Per lo svolgimento della propria attività il comitato si avvarrà delle strutture del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

composto da non più di quattro funzionari della carriera diplomatica, il più anziano dei quali lo dirige, e da non più di otto unità di personale amministrativo e di supporto dello stesso Ministero.

3. Alle spese occorrenti per l'organizzazione della Conferenza provvede il Ministero degli affari esteri mediante apertura di credito, nel limite delle risorse indicate dall'articolo 4, a favore del funzionario preposto al segretariato di cui al comma 2, che presenterà il rendiconto delle spese, sostenute sulle predette aperture di credito, alla ragioneria centrale entro sei mesi dalla conclusione della Conferenza stessa; le forniture e le prestazioni di servizi sono effettuate in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato.

4. Al personale del segretariato possono essere corrisposti compensi per lavoro straordinario, nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 4, anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilire con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7.650 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Identico.